

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

Rev.	Data	Descrizione della modifica	App.
0	15.12.2023	Prima emissione	CdA

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**WHISTLEBLOWING****1. SCOPO**

Il processo di gestione delle segnalazioni è uno strumento essenziale per valutare l'efficacia del Modello Organizzativo ex DLgs 231/01 ed è un fattore chiave della politica della società.

- La **segnalazione, solo interna**, ha lo scopo di evidenziare comportamenti illeciti, rilevanti ai sensi del DLgs 231/01, e comunque non in linea con il Modello Organizzativo ex DLgs 231/01.

2. RIFERIMENTI

D. Lgs 231/01, art. 6, comma 2 bis
Modello Organizzativo
DLgs 24/2023

3. RESPONSABILITA'

Tutte le funzioni

4. REGOLE

Possono segnalare e dunque si avvalgono delle misure di protezione previste dalla normativa e più avanti dettagliate:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (fornitori);
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto);

Le misure di tutela previste dal presente Regolamento trovano applicazione anche con riferimento a: facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante; colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

Tale procedura si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico con la società non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nella fase di selezione o, comunque, precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Modalità di presentazione della **segnalazione interna**.

- L'oggetto della segnalazione deve riguardare un comportamento effettivamente riferibile alle attività della società e riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del DLgs 231/01, e comunque non in linea con il Modello Organizzativo ex DLgs 231/01.
- Le segnalazioni sono inoltrate al Gestore delle segnalazioni che è l'Organismo di Vigilanza della società.
- Gli autori di segnalazioni aventi ad oggetto fatti che il segnalante sa essere mendaci sono passibili di sanzione disciplinare (cfr. sistema disciplinare Parte Generale).
- E' garantita la riservatezza del segnalante e dell'oggetto delle segnalazioni; la violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante e dell'oggetto della segnalazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- **Le misure di protezione per il segnalante**, sono costituite da:
 - il divieto di ritorsione; in particolare
 - gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.
 - Le persone che sono state licenziate a causa di una segnalazione hanno diritto di essere reintegrate nel posto di lavoro, sulla base della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
 - In caso di violazione del divieto di ritorsione, l'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della persona che ha subito ritorsioni, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione del posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione
 - le misure di sostegno (assistenza, consulenza per l'effettuazione di segnalazioni);
 - la protezione dalle ritorsioni (attraverso l'ANAC, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro);
 - le limitazioni di responsabilità (per le segnalazioni effettuate, a determinate condizioni, in violazione di specifici obblighi di segreto);

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

➤ le sanzioni. E' soggetto a sanzioni chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a una segnalazione;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto;
- mancata istituzione o non corretta gestione secondo i requisiti previsti dal Decreto dei canali di segnalazione;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni.
- È, altresì, soggetto a sanzione il segnalante, salvo condanna in primo grado per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ritenuto responsabile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.
- In particolare, per i comportamenti sopra individuati, sono previste sanzioni ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello 231 nonché sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC (fino a 50.000 euro).

Tali misure di protezione possono essere attivate in favore del segnalante, a condizione che:

- al momento della segnalazione, lo stesso aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate fossero vere e rientrassero nelle violazioni definite dal Decreto;
- la segnalazione sia effettuata nelle modalità previste dal Decreto e di seguito spiegate.
- Non rilevano, ai fini delle misure di protezione, i motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.
- Le misure di protezione non trovano applicazione laddove sia accertata in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

- La segnalazione può essere inviata, con l'eventuale documentazione accompagnatoria, tramite posta raccomandata a/r (Modalità A). Per la forma orale (Modalità B) è disponibile il numero telefonico di seguito indicato. E' altresì possibile prendere appuntamento per un colloquio in presenza con il Gestore delle Segnalazioni (Modalità C) scrivendo all'organismo di vigilanza c/o la sede legale della società.
- L'OdV, entro 7 gg., comunicherà l'avvenuta ricezione della segnalazione ed entro 3 mesi darà riscontro. Inoltre l'organismo opererà le valutazioni del caso e proporrà

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

l'avvio del procedimento disciplinare agli organi competenti della società laddove ritenuto opportuno.

Modalità segnalazioni**Modalità A)**

Il modulo può essere inviato per posta raccomandata a/r all'Organismo di Vigilanza c/o la sede sociale con il metodo delle 3 buste:

- nella prima inserire i propri dati identificativi e la copia del documento di riconoscimento,
- nella seconda l'oggetto della segnalazione,
- entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Modalità B): Telefono al numero: 3277395840

Modalità C): Scrivere all'organismo di Vigilanza c/o la sede sociale per appuntamento in presenza.